

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO COMMERCIALE
02	IMPRESA - Registro Imprese
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente
04	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Compensi
06	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Rottamazione dei ruoli (legge di bilancio 2026)
	LAVORO
07	LAVORO SUBORDINATO - Diritti e doveri del lavoratore
09	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
10	Leggi In evidenza

IMPRESA

Registro Imprese - Diritto camerale annuale - Importi dovuti per il 2026 (nota Ministero delle Imprese e del made in Italy 16.1.2026 n. 9347)

Con la nota 16.1.2026 n. [9347](#), il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* conferma anche per il 2026 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

Determinazione del tributo

L'[art. 28](#) co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017. La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM [21.4.2011](#) (come disposto dall'art. 1 del DM [8.1.2015](#)).

Per il 2026, quindi, in assenza di ulteriori interventi normativi, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal citato decreto la riduzione del 50%.

Sezione speciale del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. [96/2001](#): 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Unità locali e sedi secondarie di imprese straniere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro.

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Imprese che si iscrivono nel corso del 2026

Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2026 sono tenuti al versamento del tributo nelle misure sopra indicate. Le nuove imprese che determinano il reddito in base al fatturato, invece, devono il tributo pari a 100,00 euro.

Maggiorazioni applicate dalle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all'[art. 18](#) co. 10 della L. 580/93, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all'applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. In attuazione della disposizione, erano stati approvati:

- il DM [23.2.2023](#) che prevedeva, per tutte le Camere di Commercio, l'incremento del tributo nella misura del 20%, per il triennio 2023, 2024 e 2025;

- il DM [27.3.2024](#) che prevedeva la maggiorazione del 20% per la CCIAA di Irpinia-Sannio per gli anni 2024 e 2025.

I suddetti decreti hanno esaurito la loro efficacia; pertanto, per il triennio successivo (2026, 2027 e 2028), si attende la pubblicazione di un nuovo decreto.

In base all'[art. 1](#) co. 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. In attuazione della disposizione è operativo il DM [2.5.2025](#) in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani con efficacia per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Modalità e termini di versamento

Il diritto camerale è versato:

- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850" da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese ([art. 8](#) co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni ([art. 4](#) co. 1 del DM [21.4.2011](#)).

Per le imprese già iscritte in anni precedenti, il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi ([art. 8](#) co. 2 del DM 11.5.2001 n. 359).

art. 18 L. 29.12.1993 n. 580

Nota Ministero delle Imprese e del made in Italy 16.1.2026 n. 9347

Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2026 - "Importi del diritto camerale invariati" - Redazione Guide Eutekne - Tributi locali - "Diritto camerale" - Rivetti P.

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Bonus per i lavoratori dipendenti introdotto dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Determinazione dell'importo spettante - Individuazione dei giorni di lavoro (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.1.2026 n. 7)

Con la risposta a interpello 16.1.2026 n. [7](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per il riconoscimento ai lavoratori dipendenti del *bonus* introdotto dall'[art. 1](#) co. 4 - 9 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), che integrano la precedente circ. 16.5.2025 n. [4](#).

Nuovo bonus per i lavoratori dipendenti

Ai fini della riduzione del c.d. "cuneo fiscale", l'art. 1 co. 4 - 9 della L. 207/2025 ha introdotto, a partire dal 2025:

- un *bonus* (o somma), per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito;
- in favore dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'[art. 49](#) del TUIR (con esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati).

Il *bonus* si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 ma non a 15.000,00 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

Individuazione della percentuale applicabile

L'[art. 1](#) co. 5 della L. 207/2024 stabilisce che, ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.5.2025 n. [4](#) (§ 1.2), ha quindi chiarito che, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante occorre:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.

Nella determinazione del "reddito annuale teorico", secondo quanto indicato nella suddetta circolare, occorre prendere in considerazione i "giorni di lavoro dipendente".

Ad esempio, in presenza di un contratto di lavoro dipendente dall'1.9.2025 al 31.12.2025 (122 giorni di lavoro dipendente), per il quale il lavoratore percepisce una retribuzione complessiva di 5.000,00 euro, il reddito annuale teorico è pari a 14.959,02 euro (5.000,00 / 122 x 365), a cui corrisponde un *bonus* di 265,00 euro (5.000,00 x 5,3%).

Determinazione dei giorni di lavoro dipendente

Ai fini del suddetto conteggio, si pone quindi il problema se vadano considerati i giorni in cui il dipendente, pur risultando formalmente in forza in azienda, non percepisce una retribuzione per determinate giornate dell'anno a causa di assenze non retribuite, aspettative, permessi non retribuiti, sospensioni dal lavoro senza corresponsione di alcun emolumento, ecc., fino al limite di una totale assenza di giorni lavorati nell'anno.

Con la risposta a interpello [7/2026](#), l'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto precisato nella precedente circ. 18.2.2022 n. [4](#) in relazione al riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all'[art. 13](#) del TUIR (anch'esse rapportate al periodo di lavoro nell'anno), ha chiarito che anche per il riconoscimento del *bonus* introdotto dalla legge di bilancio 2025 rilevano solo i giorni per i quali è stata percepita una retribuzione.

Pertanto, anche ai fini del calcolo della "retribuzione teorica annuale" per il riconoscimento del *bonus* di cui all'[art. 1](#) co. 4-5 della L. 207/2024, i "giorni di lavoro dipendente" da considerare devono essere "esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione".

In caso di assenza parziale di giorni lavorati nell'anno, non si deve quindi tener conto dei giorni in cui il dipendente non ha percepito una retribuzione.

Percepimento di emolumenti arretrati

In assenza totale di giorni lavorati nell'anno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il *bonus* in esame non può essere riconosciuto in relazione alla corresponsione di emolumenti arretrati che non si riferiscono all'anno 2025, anche se assoggettati a tassazione ordinaria.

art. 1 co. 4 L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 5 L. 30.12.2024 n. 207

Circolare Agenzia Entrate 18.2.2022 n. 4

Circolare Agenzia Entrate 16.5.2025 n. 4

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.1.2026 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2026 - "Per il bonus dei lavoratori dipendenti rilevano solo i giorni retribuiti" - Negro

Il Sole - 24 Ore del 17.1.2026, p. 25 - "Nella riduzione del cuneo fiscale non valgono i giorni senza reddito" - Gerbaldi A. - Massara B.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cuneo fiscale - Bonus lavoratori dipendenti" - Negro M. - Silvestro D.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Compensi - Differenziale da cessione di bonus edili - Disciplina applicabile ai fini IRPEF e IRAP (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.1.2026 n. 6)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.1.2026 n. [6](#), è tornata ad occuparsi della disciplina applicabile, ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, all'acquisto di crediti d'imposta originati da *bonus* edili (ex [art. 121](#) del DL 34/2020), ribadendo,

nella sostanza, le conclusioni cui la stessa Agenzia era giunta nella risposta 26.6.2025 n. [171](#).

Quadro normativo

Ai sensi dell'[art. 54](#) co. 1 del TUIR [come sostituito dall'[art. 5](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 192/2024], il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra:

- tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale;
- l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.

Sulla base delle precisazioni rese con riferimento all'analoga definizione di reddito di lavoro dipendente (si veda la C.M. 23.12.97 n. [326](#), § 2.1), dovrebbero quindi rilevare tutte le somme e i valori che siano in qualunque modo riconducibili all'attività:

- anche se non provenienti direttamente dal committente;
- indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra prestazione di lavoro autonomo e le somme e i valori percepiti.

Nell'ambito del lavoro autonomo, è necessario che le somme e i valori, affinché diventino rilevanti, non siano genericamente relativi all'attività, ma siano relativi alle prestazioni poste in essere nell'ambito dell'attività (Villa N. "Reddito di lavoro autonomo: il nuovo restyling dopo il DL [84/2025](#)", *Società e contratti, bilancio e revisione*, 9, 2025).

In tale prospettiva, il principio di onnicomprensività richiederebbe un rapporto di causalità tra le somme e i valori percepiti e l'attività professionale. In particolare, non dovrebbe costituire reddito di lavoro autonomo qualsiasi passaggio di ricchezza tra professionista e cliente, ma solo quelli che trovano causa nel rapporto professionale (Cotto A., Fornero L., Lubrano G. "I compensi", in AA.VV. "I redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa", collana La riforma fiscale, a cura di Fornero L., Sgattoni C., Eutekne, Torino, 2025, p. 63 ss.).

Rilevanza reddituale

Sulla scorta del richiamato principio di onnicomprensività, l'Agenzia ribadisce che, in caso di acquisto di crediti d'imposta originati da *bonus* edilizi (ex [art. 121](#) del DL 34/2020) a un valore inferiore a quello nominale, sia il valore nominale del credito di imposta, sia il relativo costo di acquisto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (ex [art. 54](#) del TUIR).

In particolare, tenuto conto del principio di cassa, secondo l'Agenzia:

- il costo d'acquisto è deducibile nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
- il valore nominale è imponibile nel periodo d'imposta in cui il credito viene compensato nel modello F24 o, in caso di compensazione su un arco temporale pluriennale - ove ciò sia consentito - nei periodi d'imposta in cui ha luogo la compensazione.

Rilevanza ai fini IRAP

La precedente risposta [171/2025](#) non aveva affrontato i profili IRAP della fatispecie. Colmando la lacuna, l'Amministrazione finanziaria precisa ora che, ove l'acquisto sia operato da uno studio associato o da un'associazione tra professionisti (dal 2022 le persone fisiche sono escluse *ex lege* dal tributo), tali componenti reddituali concorrono anche alla determinazione della base imponibile IRAP. Infatti, ai sensi dell'[art. 8](#) del DLgs. 446/97, i compensi, i costi e gli altri componenti reddituali concorrenti alla determinazione del valore della produzione netta si assumono così come rilevanti ai fini IRPEF.

Ambito temporale

Il documento di prassi in esame affronta altresì l'aspetto dell'ambito temporale della rilevanza reddituale, anch'esso non trattato dalla precedente risposta [171/2025](#) che aveva "oscurato" il dato relativo all'anno di acquisto del credito.

In proposito, dal momento che ai sensi dell'[art. 6](#) co. 1 del DLgs. 192/2024, il suddetto principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti "solari"), secondo l'Agenzia non assumono rilevanza reddituale i crediti d'imposta acquistati prima del 2024; le relative quote utilizzate in compensazione non sono quindi da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.

Profili critici

La risposte [6/2026](#) e [171/2025](#) non appaiono condivisibili né sotto il profilo dell'ambito temporale, né sotto quello della rilevanza reddituale "congiunta" del costo di acquisto e del valore nominale del credito.

Quanto al primo aspetto, in aderenza ai principi di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, la nuova disciplina andrebbe riservata ai soli crediti acquistati dopo il 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. [192/2024](#)), in linea con quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con

la ris. 21.7.2008 n. [310](#) in materia di rilevanza delle plusvalenze su beni mobili strumentali acquistati dopo il 4.7.2006.

In pratica, non solo per gli acquisti effettuati fino al 2023, ma anche per quelli operati fino al 2024,

bisognerebbe continuare a fare riferimento alla risposta 30.11.2023 n. [472](#), la cui validità è stata espressamente confermata dalla risposta [6/2026](#).

All'epoca, l'Agenzia delle Entrate si era espressa per l'irrilevanza del differenziale positivo tra valore nominale del credito e relativo costo di acquisto:

- sia quale reddito di lavoro autonomo, in quanto non riconducibile né tra i compensi, né tra i corrispettivi relativi alla cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale;
- sia quale reddito di capitale;
- sia quale reddito diverso.

Per quanto riguarda il secondo profilo, la rilevanza reddituale andrebbe riconosciuta al solo differenziale, così come sostenuto dalla citata risposta [472/2023](#). A leggere le risposte nn. [171/2025](#) e [6/2026](#), invece, si attribuisce natura di spesa all'acquisto di un credito fiscale, confondendo due categorie economicamente e giuridicamente diverse. La spesa costituisce un esborso correlato all'acquisto di un bene o di un servizio, il credito rappresenta il diritto ad esigere denaro, beni o servizi da un soggetto terzo: mentre la spesa incide sul reddito, il credito rappresenta un diritto patrimoniale.

In tal senso si esprimeva anche un emendamento al Ddl. di bilancio 2026 proposto dal CNDCEC nelle audizioni alle Commissioni in sede congiunta della Camera e del Senato (cfr. Regalbuto S., Zanetti E. "Reddito di lavoro autonomo in tilt su acquisti e utilizzi di crediti d'imposta", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](#), 28.7.2025), cui però non è poi stato dato seguito.

art. 54 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 6 co. 1 DLgs. 13.12.2024 n. 192

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.1.2026 n. 6

Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2026 - "Differenziale da acquisto di bonus edilizi imponibile ai fini IRAP" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 17.1.2026, p. 25 - "Bonus casa, per gli autonomi fanno imponibile Irpef e Irap" - Latour G. *Italia Oggi* del 17.1.2026, p. 24 - "Bonus edilizi, autonomi tassati" - Poggiani F. G.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Redditi di lavoro autonomo - Compensi" - Fornero L., Valente G.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Rottamazione dei ruoli (legge di bilancio 2026) - Presentazione della domanda di rottamazione - Applicativo telematico - Approvazione (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026 e FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026)

L'art. [1](#) co. 82 e ss. della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova edizione della rottamazione dei ruoli.

In data 20.1.2026 è stato messo a disposizione l'applicativo telematico per trasmettere la domanda.

La rottamazione riguarda i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023, derivanti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, da contributi INPS dichiarati e non pagati e da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali.

Il beneficio consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora di cui all'[art. 30](#) del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

Con riferimento alle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada, non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

Termini

Occorre a tal fine presentare la domanda entro il 30.4.2026. Poi:

- entro il 30.6.2026, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi unitamente alle singole rate;
- entro il 31.7.2026, occorre pagare tutte le somme o la prima rata;
- entro il 30.9.2026 e, successivamente, il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9, 30.11 di ciascun anno dal 2027 in avanti, il 31.1.2035, 31.3.2035 e il 31.5.2035 scadono le rate successive, che possono al massimo essere 54.

Prospetto informativo

È possibile richiedere il prospetto informativo dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo alla sezione “*Definizione agevolata*” e compilando l'apposito modulo. Il sistema invierà, entro 12 ore, una e-mail all'indirizzo indicato contenente il link per scaricare il prospetto, disponibile per 5 giorni.

In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto dall'area pubblica del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, compilando il form presente nella sezione “*Definizione agevolata (Rottamazione quinques)*” allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la verifica della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, qualora la documentazione risulti corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare il prospetto informativo, anch'esso disponibile per 5 giorni.

Trasmissione della domanda

A pena di inefficacia della domanda, bisogna utilizzare l'applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 20.1.2026, utilizzabile anche se non si è in possesso della c.d. identità digitale.

Nella domanda occorre indicare il numero di rate scelto e impegnarsi a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti.

È necessario indicare le proprie generalità e un eventuale domiciliatario, a cui verrà notificata la liquidazione degli importi.

Se si presenta domanda nell'area privata, il sistema evidenzia i carichi rientranti nella rottamazione. Se, invece, viene utilizzata l'area pubblica del sito, è possibile inserire nel form “*i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinques e quindi «definibile»*” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione non produce effetti in caso di omesso o insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata ([art. 1](#) co. 95 della L. 199/2025). Fermo quanto esposto, non è prevista alcuna tolleranza per i pagamenti tardivi.

Bisogna però rilevare che nel caso di “*pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata*”. Dunque, “*quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata*” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

In questo modo, in sostanza si vanifica la prescrizione secondo cui si decade se non si pagano due rate del piano diverse dall'ultima.

Una volta decaduta la rottamazione, non sarà più possibile ottenere la dilazione del debito residuo ai sensi dell'[art. 19](#) del DPR 602/73 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

art. 1 co. 82 L. 30.12.2025 n. 199

Comunicato stampa Agenzia Entrate-Riscossione 20.1.2026

***Il Quotidiano del Commercialista* del 21.1.2026 - "Disponibile l'applicativo per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli" - Cissello**

***Il Sole - 24 Ore* del 21.1.2026, p. 30 - "La rottamazione quinques prende il via" - Morina - Morina - Morina Italia**

***Oggi* del 21.1.2026, p. 24 - "Rottamazione a carte scoperte" - Mandolesi**

***Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Rottamazione dei ruoli (legge di bilancio 2026)"* - Cissello A.**

Lavoro**LAVORO SUBORDINATO**

Diritti e doveri del lavoratore - Invio del prospetto informativo disabili - Datori di lavoro obbligati - Termine del 31.1.2026

Il 31.1.2026 scade il termine per la trasmissione del prospetto informativo disabili, con il quale i datori di lavoro comunicano la propria situazione occupazionale al 31.12.2025, ai fini dell'adempimento degli obblighi di assunzione di personale con disabilità (L. 12.3.99 n. [68](#)).

Destinatari

L'adempimento riguarda i soli datori di lavoro aventi, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti computabili ai fini della quota di riserva di cui all'[art. 3](#) della L. 68/99.

Per tali soggetti, l'obbligo scatta nell'ipotesi in cui entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione del prospetto si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva.

Con "cambiamenti nella situazione occupazionale" si intendono quelle variazioni tali da generare un incremento o un decremento del personale nella base occupazionale, sino a determinare una modifica dell'obbligo di assunzione o che, comunque, incidano sul computo della quota di riserva in seguito a variazioni del personale "protetto" alle dipendenze del datore di lavoro.

Dunque, l'obbligo di invio del prospetto informativo non sorge se le modifiche nell'organico non incidono sul computo della quota di riserva (cfr. circ. Min. Lavoro 22.1.2010 n. [2](#)).

Quota di riserva

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze dei lavoratori con disabilità nella seguente misura ([art. 3](#) della L. 68/99):

- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Secondo quanto previsto dall'[art. 4](#) della L. 68/99, il numero di lavoratori con disabilità si determina in funzione del personale complessivamente occupato a livello nazionale, conteggiando tutti i prestatori di lavoro con contratto di lavoro subordinato ed escludendo determinate categorie di lavoratori, quali, ad esempio, gli stessi soggetti con disabilità, il personale a tempo determinato avente un rapporto di durata inferiore a 6 mesi, gli apprendisti, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti o i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.

Prospetto informativo disabili

L'adempimento deve essere assolto, direttamente o a mezzo di intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, fruendo dei servizi informatici messi a disposizione dagli enti competenti.

All'interno del documento va indicato ([art. 9](#) co. 6 della L. 68/99):

- il numero complessivo di lavoratori dipendenti;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori con disabilità ([art. 1](#) della L. 68/99).

È possibile essere dispensati dal rispetto degli obblighi di assunzione di personale con disabilità, mediante l'esonero parziale autorizzato e l'esonero parziale autocertificato, ai sensi dell'[art. 5](#) co. 3 e 3-bis della L. 68/99.

In forza di quanto previsto dall'[art. 15](#) co. 1 della L. 68/99, il mancato o ritardato invio, entro il termine annuale del 31 gennaio, del prospetto informativo è punito con la sanzione amministrativa pecunaria di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo (DM 30.9.2021 n. [194](#)).

Novità in materia di assunzioni obbligatorie

La materia delle assunzioni obbligatorie e, in particolare, delle convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di personale con disabilità, è stata recentemente oggetto di modifica da parte del legislatore che, per mezzo del DL [159/2025](#), ha modificato la disciplina delle convenzioni quadro a livello territoriale ex [art. 14](#) del DLgs. 276/2003 e delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'[art. 12-bis](#) della L. 68/99.

Tra gli interventi di maggior rilievo va segnalato:

- l'ampliamento del novero dei soggetti che possono stipulare le convenzioni sopra menzionate, con l'aggiunta delle società *benefitex* [art. 1](#) co. 376 della L. 208/2015 e degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'[art. 79](#) co. 5 del DLgs. [117/2017](#);
- con riferimento alle sole convenzioni di inserimento lavorativo, è stato disposto l'incremento della quota di riserva che può essere coperta mediante il ricorso a questa tipologia di convenzioni, dal 10% al 60%.

art. 3 L. 12.3.1999 n. 68

art. 9 co. 6 L. 12.3.1999 n. 68

Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2026 - "Entro il 31 gennaio 2026 va inviato il prospetto informativo disabili" - Andreozzi

Guide Eutekne - Lavoro - "Collocamento obbligatorio dei disabili - Prospetto informativo" - Tombari E.
Guide Eutekne - Lavoro - "Collocamento obbligatorio dei disabili - Quota di riserva" - Tombari E.
Guide Eutekne - Lavoro - "Collocamento obbligatorio dei disabili - Convenzioni assunzioni disabili" - Tombari E.
Guide Eutekne - Lavoro - "Disabili - Convenzioni quadro a livello territoriale" - Andreozzi F.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Disposizioni in materia di sostegno al reddito e alle famiglie - Anno 2026
- Chiarimenti (circ. INPS 15.1.2026 n. 1)

Con la circ. 15.1.2026 n. 1, l'INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni valide per il 2026 in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, introdotte dal DL [180/2025](#), dalla L. [182/2025](#) nonché dalla L. 30.12.2025 n. [199](#) (legge di bilancio 2026).

Misure di integrazione salariale ex DL 180/2025

L'art. 4 del DL [180/2025](#), al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, autorizza una specifica spesa per i lavoratori per i quali sia prorogato, nel biennio 2025/2026, il ricorso alla CIGS.

Nel merito, l'INPS specifica che tali risorse possono essere utilizzate anche per le attività di formazione professionale legate alla gestione delle bonifiche.

Obblighi per il lavoratore che svolge attività lavorativa durante la CIG

Con la circolare in commento si evidenzia come l'[art. 22](#) co. 1 della L. 182/2025, inserendo il co. 2-bis all'[art. 8](#) del DLgs. 148/2015, richieda al lavoratore che durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale svolge attività lavorativa, di darne immediata comunicazione anche al datore di lavoro che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, e non solo all'INPS.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per il 2026

Particolarmente rilevante risulta l'intervento in materia di ammortizzatori sociali operato dalla legge di bilancio 2026 (L. [199/2025](#)), a cominciare dalle misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Ad esempio, l'[art. 1](#) co. da 165 a 173 della L. 199/2025 dispone la proroga per quest'anno:

- dei trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'[art. 44](#) del DLgs. 148/2015;
- dell'integrazione salariale straordinaria in deroga di cui all'[art. 44](#) del DL 109/2018, della durata pari a 12 mesi, finalizzata alla gestione degli esuberi di personale e destinata alle imprese che hanno cessato l'attività produttiva;
- della misura ex[art. 1-bis](#) del DL [243/2016](#) di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA;
- del trattamento di integrazione salariale a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.

Inoltre, l'[art. 1](#) co. 170 della L. 199/2025 prevede, anche per quest'anno, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'art. 44 co. 7 del DLgs. [148/2015](#). Sul punto, l'INPS precisa che tale trattamento in deroga è rivolto alle imprese del citato settore non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente.

Misure di sostegno in caso di disoccupazione

Un ulteriore ambito, trattato nella circ. INPS n. [1/2026](#), è rappresentato dalle disposizioni della legge di bilancio 2026 in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Ad esempio, l'[art. 1](#) co. 176 della L. 199/2025 interviene in merito alle modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASPl che, ai sensi dell'[art. 8](#) del DLgs. 22/2015, può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità.

In particolare, si prevede che l'erogazione della prestazione non avvenga più in un'unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in due rate:

- la prima, in misura pari al 70% dell'intero importo;
- la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASPl e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione o della titolarità di pensione diretta.

Un'altra disposizione di rilievo consiste nella modifica dei requisiti di accesso all'Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS). Tale misura è regolata dal DLgs. [175/2023](#) e finalizzata al sostegno economico dei citati lavoratori, indennizzando i periodi di non lavoro riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda (con il messaggio 16.1.2026 n. [154](#), l'INPS ha comunicato che dal 19.1.2026 al 30.4.2026 è possibile presentare la domanda per l'anno 2026, riferita all'anno di competenza 2025).

Con riferimento al requisito reddituale per l'accesso alla prestazione, l'[art. 1](#) co. 840 della L. 199/2025 ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore a 35.000,00 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda.

Inoltre, la medesima norma ha stabilito che il requisito delle giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si ritenga soddisfatto per i soli attori cinematografici o dell'audiovisivo, anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata o almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

Misure di tutela della genitorialità

Infine, si ricorda che con riferimento alle misure di tutela della genitorialità, l'[art. 1](#) co. 219 della L. 199/2025 prevede la fruizione del congedo parentale disciplinato dagli [artt. 32](#) ss. del DLgs. 151/2001 anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

Nel merito, l'INPS precisa che la disposizione in commento si applica sia in caso di evento nascita, sia in caso di adozioni o di affidamento di minore.

art. 1 L. 30.12.2025 n. 199

art. 22 co. 1 L. 2.12.2025 n. 182

art. 4 DL 1.12.2025 n. 180

Messaggio INPS 16.1.2026 n. 154

Circolare INPS 15.1.2026 n. 1

Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2026 - "Liquidazione anticipata della NASPI in due rate" - Mamone Italia Oggi del 17.1.2026, p. 29 - "Congedi parentali fino a 14 anni" - Cirioli D.

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali" - Costa A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Ammortizzatori sociali - NASPI" - D'Amato F.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 20.10.2025 N. 390142

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - CERTIFICAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - CERTIFICAZIONE UNICA - MODELLO 2025 - Certificazioni Uniche - Accesso da parte degli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti - Modalità

Con il presente provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche dei soggetti dai quali siano stati delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"), il quale prevede, nell'ottica di un rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, che:

- l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti, all'interno di un'apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dalla stessa Agenzia delle Entrate;

- l'acquisizione di tutti i dati gestiti dall'Agenzia delle Entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti è effettuata dagli intermediari anche attraverso servizi di trasferimento massivo.

Attivazione della procedura

Con un apposito avviso dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul relativo sito internet, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l'invio della richiesta e per l'acquisizione dei dati in esame.

Richiesta di acquisizione delle Certificazioni Uniche

Gli intermediari (professionisti abilitati, CAF o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98) potranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente la richiesta dei dati delle Certificazioni Uniche dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, in cui sono indicati:

- il codice fiscale dell'intermediario che effettua la richiesta;
- l'elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delle Certificazioni Uniche e l'anno di riferimento delle stesse.

Il file di richiesta:

- è predisposto tramite l'apposito software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, oppure con altri strumenti purché sia conforme alle specifiche tecniche indicate al provvedimento in esame;
- deve essere verificato utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, e successivamente trasmesso.

A fronte della ricezione di un file di richiesta il sistema telematico assegna allo stesso un identificativo (protocollo telematico) e fornisce un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione.

Ricevuta della richiesta

Entro tre giorni dalla ricezione dell'esito di avvenuta acquisizione del file di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'area riservata, un file di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del file di richiesta, con l'esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute.

Controlli sulla richiesta

I dati di ciascuna Certificazione Unica richiesta sono infatti forniti all'intermediario solo a fronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del Cassetto fiscale del soggetto titolare della Certificazione sia attiva alla data di acquisizione del file di richiesta.

L'intera richiesta viene scartata qualora tutti i contribuenti in essa elencati presentino un errore che determini la mancata messa a disposizione delle Certificazioni Uniche (mancata registrazione del codice fiscale, omocodia ovvero assenza di delega del richiedente ad accedere al Cassetto fiscale del contribuente).

File di risposta contenente le Certificazioni Uniche

Per ciascun file di richiesta acquisito è predisposto un file di risposta:

- contenente i dati delle Certificazioni Uniche richieste e relativi alle posizioni che abbiano superato i controlli;
- che è reso disponibile nell'area riservata entro cinque giorni dalla data della richiesta;
- che rimane disponibile per i successivi dieci giorni.

Misure di sicurezza

L'acquisizione, anche massiva, delle Certificazioni Uniche dei contribuenti deleganti è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico dei dati.

L'Agenzia delle Entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi.

Informazione del contribuente

Il contribuente:

- consultando il proprio cassetto fiscale, può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati delle Certificazioni Uniche;
- è informato che è stata effettuata una richiesta di acquisizione dei dati delle Certificazioni Uniche anche attraverso una notifica tramite la "App IO".